



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XI
 Ambito Territoriale di Prato e Pistoia - sede di PISTOIA

Ufficio Istituzioni 1

IL DIRIGENTE

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94;

VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;

VISTO il proprio decreto prot.n. 2597 del 25/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;

PRESO ATTO della Sentenza del Tribunale di Pistoia RG.1199/2015 che accoglieva il ricorso cautelare e dichiarava il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pistoia;

VISTO il provvedimento di questo ufficio prot. n. 3613 del 02/08/2016 che inseriva a pieno titolo, tra gli altri, le ricorrenti BOGANINI SARA; CINELLI BENEDETTA GIOVANNA nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pistoia per le classi di concorso scuola infanzia e primaria, anni 2014-2017, in virtù della sentenza n. 151 RG. n. 1199/2015 del Tribunale Ordinario di Pistoia - Sezione Lavoro -;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 454/2017 del 11/04/2017 che accoglieva l'appello proposto dell'Amministrazione con conseguente riforma della sentenza di I grado n. 151 RG. n. 1199/2015 e rigetto della domanda delle parti appellate all'inserimento nella terza fascia delle GaE classe di concorso scuola dell'infanzia e primaria;

VISTO l'art. 25 comma 5 del CCNL del 29/11/2007 nella parte in cui prevede che "è comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto"

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa, il **depenamento con effetto retroattivo** dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria di questa provincia per il triennio 2014/2017 le ricorrenti BOGANINI SARA; CINELLI BENEDETTA GIOVANNA precedentemente inserite a pieno titolo in esecuzione della sentenza n. 151/2016 del Tribunale Ordinario di Pistoia;

per effetto del suddetto depennamento dalle GaE scuola infanzia e primaria è annullato l'atto di individuazione dei suddetti docenti;

il Dirigente Scolastico delle sedi assegnate, a decorrere dalla data di fine delle attività didattiche provvederà alla risoluzione del contratto di ciascun docente suddetto, essendo venuto meno il presupposto che dava diritto all'inserimento;

restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dai docenti in seguito alla conclusione del contratto risolto col presente decreto, ai sensi dell'Art. 2126 c.c. 1° comma.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE
 Dott.ssa Laura Scoppetta

Responsabile del procedimento :
 Laura Scoppetta
 e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it
 tel. 0573-990202

Via Mabellini, 9 - 51100 Pistoia
 Tel.0573 9901
 e-mailPEO usp.pt@istruzione.it
 e-mailPEC: usppt@postacert.istruzione.it
 Web: <http://www.usp.pt.it>

Referente:
 Catia Buscioni
 e-mail:
catia.buscioni.206@istruzione.it
 tel. n.: 0573 990218 - Voip 68418